



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza
Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 6.7
Fasc. N.3.11/2017

ORDINANZA N. 25 / 2017

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA SU UN TRATTO DI VIA IGNA PRESSO IL CIVICO 40

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che il sig. Mioni Alberto, residente in via Monte Cengio n. 33 di Cogollo del Cengio, per conto della ditta Costruzioni Edili Mioni Alberto, con nota del 18/05/2017 prot. n. 0004873/2017, chiedeva l'emissione di una ordinanza di modifica della viabilità su via Igna;

RICHIAMATO il permesso di costruire n. 03/2017 del 20 febbraio 2017;

PRESO ATTO che per l'esecuzione dei lavori verrà occupata parte delle sede stradale di via Igna presso il civico 40;

VALUTATA l'opportunità di regolare il traffico e riscontrata l'assenza di cause ostative;

RITENUTO di istituire temporaneamente il senso unico alternato a vista lungo il tratto di via Igna interessato dai lavori dal 24/05/2017 al 25/05/2017 e comunque fino al termine dei lavori;

VISTO il nuovo codice stradale, D.Lgs 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile di Settore Tecnico;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 15 in data 29/12/2016, che dispone l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico all'Ing. Giuliano Cunico;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla" approvato con deliberazione G.C. n. 118 del 24.12.2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle

disposizioni di cui l'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla";

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA

- 1) L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA SU UN TRATTO DI VIA INGNA PRESSO IL CIVICO 40 dal 24.05.2017 fino al 25.05.2017 e comunque fino al termine dei lavori;

DISPONE

al sig. Mioni Alberto, via Monte Cengio 33 di Cogollo del Cengio, ovvero alla ditta Costruzioni edili Mioni Alberto, incaricata per l'esecuzione dei lavori, di predisporre la relativa segnaletica stradale e di cantiere, i relativi segnali di preavviso e di deviazione per i veicoli anche su eventuale indicazione della Polizia Locale a propria cura e spese;

alla medesima società si dispongono altresì le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere posizionati i regolamentari segnali stradali di modifica della viabilità a cura e spese dell'esecutore dell'intervento, nonché la regolare segnaletica di cantiere relativa agli spazi sottratti al regolare transito (art. 21 del N.C.S.) e relativa alle situazioni di pericolo;
- al termine dei turni di lavoro, nei momenti di riapertura ovvero di ripristino della circolazione la ditta è tenuta al riordino della segnaletica;
- sulle vie interessate ovvero sulle strade che le precedono dovranno essere posizionati segnali di preavviso e gli eventuali segnali di deviazione del traffico;
- le modifiche al traffico in parola dovranno avere una durata strettamente commisurata all'esecuzione delle opere nei singoli tratti;
- dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi dei frontisti, di quelli di sicurezza e di soccorso;
- prima dello scavo dovrà essere verificata la posizione esatta dei sottoservizi;
- per i pedoni e i velocipedi dovranno essere indicati i percorsi alternativi.

L'amministrazione Comunale è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati.

Dispone altresì che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio ed inviata al Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino e alla ditta Mioni Alberto;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. del 16/12/92 n. 495 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è l'Ing. Cunico Giuliano, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla.

Villaverla, 22/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Giuliano Cunico